

*Proposta presentata in data 13/07/2020 23:24:35*

*Firmata da: DELMASTRO DELLE VEDOVE*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

---

*Norme per la riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria e per l'istituzione del Garante Nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria*

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, LOLLOBRIGIDA, DONZELLI, VARCHI, MASCHIO, FERRO, GALANTINO, TRANCASSINI, MONTARULI, CIRIELLI, DEIDDA, BIGNAMI, CARETTA, LUCASELLI, SILVESTRONI, RIZZETTO, ACQUAROLI, FOTI**

**“Norme per la riorganizzazione dell’amministrazione penitenziaria e per l’istituzione del Garante Nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria”**

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge vuole apportare alcuni miglioramenti organizzativi nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto, sotto diversi aspetti, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Tra il 7 e il 9 marzo 2020, 22 carceri italiane sono state scosse da una serie di rivolte violente da parte di alcuni detenuti che si sono ribellati alle strette anti-Covid rispetto a visite e colloqui. Dietro alle rivolte c’è la regia occulta della Mafia, che ha coordinato la sommossa a catena attraverso l’uso di telefonini introdotti illegalmente nei penitenziari, con l’obiettivo di arrivare ad un indulto o alle amnistie.

Il bilancio delle rivolte è di 12 morti, 77 evasi e almeno 20 milioni di euro di danni stimati alle strutture. A questo si deve aggiungere il costo umano dei feriti e dei traumi psicologici causati soprattutto agli Agenti della Polizia Penitenziaria.

Le cronache di quei giorni hanno restituito episodi di violenza inaudita a danno degli uomini in divisa incaricati di sorvegliare i detenuti e chiamati a riportare l’ordine tra i rivoltosi. Ci sono le registrazioni audio di una poliziotta che piange al telefono per la disperazione, mentre un centinaio di detenuti le vanno incontro agguerriti; di un poliziotto che chiede aiuto dopo che un gruppo di rivoltosi ha tentato di ucciderlo folgorandolo con l’energia elettrica; di un medico sequestrato in una stanza.

A questa impotenza davanti alla legge si aggiunga un’ulteriore disparità: mentre i detenuti godono di un sistema multilivello di Garanti dei loro diritti, gli agenti di Polizia Penitenziaria sono abbandonati a se stessi e sono spesso oggetto di malversazioni e azioni giudiziarie. Tutto questo non è più accettabile, soprattutto davanti alla furia cieca di chi vuole abbattere lo stato di diritto.

La presente proposta di legge si divide in tre capi. Il Primo è dedicato alle misure di riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Con gli articoli da 1 a 3 si intende porre rimedio ad un atteggiamento schizofrenico dell'amministrazione, nella misura in cui allo stesso vertice amministrativo afferiscono sia i trattamenti rivolti ai detenuti che le operazioni di polizia penitenziaria. Obiettivo della legge è scindere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in due dipartimenti distinti: uno dedicato al trattamento dei detenuti e l'altro dedicato al Corpo della Polizia Penitenziaria, per i quali si forniscono le principali attribuzioni amministrative.

Il Secondo capo è dedicato all'istituzione del Garante Nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria. L'articolo istituisce il Garante e ne disciplina le attribuzioni. L'articolo 5 istituisce un fondo per la difesa d'ufficio degli agenti di polizia penitenziaria coinvolti in azioni legali collegate alle funzioni svolte, di vengono disciplinati i principali aspetti.

Il Capo III disciplina la neutralità finanziaria del presente provvedimento.

## **CAPO I**

### **RIORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

#### **Articolo 1**

##### **(Modifiche al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300)**

1. Al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 17, la parola "quattro" è sostituita con la parola "cinque";
- b) all'articolo 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) servizi per i detenuti: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione carceraria; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
- c) all'articolo 16 è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) servizi per il Corpo della polizia penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni del Corpo della polizia penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

## **Articolo 2**

### **(Disposizioni concernenti la soppressione e divisione del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e delega al Governo per il coordinamento formale delle disposizioni vigenti)**

1. Il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, istituito all'articolo 30 della legge 15/12/1990 n° 395, è soppresso e diviso in due distinti Dipartimenti
  - a) Dipartimento per i detenuti;
  - b) Dipartimento per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
2. Le attribuzioni dei rispettivi Dipartimenti sono disciplinate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", come modificato dalla presente legge;
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni vigenti alle nuove nomenclature, per ridefinire le piante organiche e le attribuzioni degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione in base alle nuove disposizioni.

## **Articolo 3**

### **(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84)**

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera c, le parole "dell'amministrazione penitenziaria" sono sostituite da "per i detenuti";
  - b) è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) Dipartimento per il Corpo della polizia penitenziaria";
2. l'articolo 6 è sostituito con il seguente:  
**"Articolo 6 – (Dipartimento per i detenuti)**
  1. Il Dipartimento per i detenuti esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
  2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per i detenuti, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
    - a) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali per i detenuti;
    - b) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi per i detenuti; edilizia penitenziaria per i detenuti e formulazione dei relativi pareri tecnici;

c) Direzione generale della formazione: formazione e aggiornamento professionale del personale direttivo, amministrativo e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento per i detenuti e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attività per i detenuti e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a) e b).”.

3. Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

**“Articolo 6 bis – (Dipartimento per il Corpo della Polizia Penitenziaria)**

1. Il Dipartimento per il Corpo della Polizia Penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c-bis), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per il Corpo della Polizia Penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria; gestione e coordinamento delle attività e dei servizi di polizia penitenziaria; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi per il Corpo della Polizia Penitenziaria; edilizia residenziale di servizio per il Corpo della Polizia Penitenziaria e formulazione dei relativi pareri tecnici;

b) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di

svolgere, per aree di competenza omogenee, attività di coordinamento tra il Dipartimento per il Corpo della Polizia Penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; relazioni internazionali concernenti la Polizia Penitenziaria, in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materie di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettera a).”

## **CAPO II**

### **ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA**

#### **Articolo 4**

##### **(Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria)**

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti del personale di Polizia Penitenziaria, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Ministero della Giustizia deve comunicare al Garante, anche via PEC, tutte le circolari che riguardano i diritti e i doveri della polizia Penitenziaria, nonché i compiti istituzionali loro affidati. Il Garante può trasmettere i propri rilievi sul rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

6. Il Garante nazionale può essere convocato in audizione dalle Commissioni parlamentari competenti per materia per rappresentare quanto è di sua conoscenza.

7. Il Garante nazionale assolve le seguenti funzioni:

a) vigila sulle condizioni di lavoro del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria affinché le prestazioni lavorative vengano rese in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti dei lavoratori ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e ogni altra sede dove opera il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di lavoro del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria;

d) può sentire i detenuti per i fatti legati a contestazioni nei confronti del Corpo Polizia Penitenziaria;

e) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

f) riceve i reclami proposti dal personale del Corpo della Polizia Penitenziaria attinenti alle condizioni lavorative e di servizio;

g) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

h) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

6. Il Garante nazionale, nell'assolvimento delle sue funzioni, può essere coadiuvato da Garanti regionali nel limite massimo di uno per regione. I Garanti Regionali sono nominati dal Garante Nazionale.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo.

## **Articolo 5**

### **(Istituzione del Fondo per la difesa d'ufficio del personale della Polizia Penitenziaria)**

1. È istituito un fondo per la difesa d'ufficio del Personale del Corpo della Polizia Penitenziaria aderente che ne faccia richiesta.

2. L'accesso al fondo può avvenire per fatti inerenti i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria, ad esclusione di quelli caratterizzati da dolo o colpa grave.
3. L'adesione al fondo è volontaria e la gestione del fondo è conferita al Garante nazionale dei diritti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria. Ha durata annuale ed è revocabile entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il Garante nazionale stipula specifiche convenzioni con Avvocati iscritti all'ordine per la difesa in giudizio del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria a carico del fondo.
5. Il Ministero della Giustizia adotta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti attuativi della presente disposizione.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 6**

###### **(Divieto di nuovi o maggiori oneri)**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.